

## ALLEGATO DIVIETI E LIMITAZIONI PER ALCUNI SETTORI PRODUTTIVI

Alcuni settori produttivi sono soggetti a divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti normative dell'Unione Europea:

- siderurgia
- cantieristica navale
- industria carboriera
- trasporti
- industria tessile
- fibre sintetiche
- industria automobilistica
- industria alimentare, delle bevande e del tabacco (in considerazione della particolare rilevanza di questo settore, si riporta di seguito per intero il testo della Decisione 94/173/CE).

Per avere indicazioni specifiche su attività produttive concernenti i suddetti settori, è possibile rivolgersi alle Società Regionali e agli Uffici Territoriali di Sviluppo Italia (i cui indirizzi e recapiti telefonici, costantemente aggiornati, possono essere richiesti al numero verde 800 020044), presso i quali è inoltre disponibile il manuale "Gli aiuti di Stato nei settori di interesse della legge 44/86 e sue modificazioni".

## Attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli escluse dalla Unione Europea

Decisione 94/173/CE del 22 marzo 1994

### 1. Priorità ed esclusioni concernenti tutti i settori

1.1  
*Omissis.*

1.2  
Sono **esclusi** gli investimenti seguenti:

- investimenti riguardanti la *fabbricazione di prodotti trasformati per i quali non sia possibile fornire una dimostrazione realistica dell'esistenza di sbocchi di mercato* potenziali;
- investimenti per *impianti di magazzino* destinato essenzialmente a prodotti d'intervento;
- investimenti riguardanti i *depositi frigoriferi per il magazzino* dei prodotti congelati o surgelati, salvo quando siano necessari per il normale funzionamento degli impianti di trasformazione;
- investimenti di *sostituzione* identici o analoghi ad *altri investimenti per cui* in precedenza sia stato *concesso* alla stessa impresa un *contributo del Feaog*, sezione orientamento.

### 2. Esclusioni relative a taluni settori specifici

2.1  
Nei settori dei **cereali** e del **riso** (ad eccezione delle sementi), sono esclusi gli investimenti seguenti:

- investimenti riguardanti l'*amido*, l'*industria molitara*, le *malterie* e le *fabbriche di semole e semolini*, nonché gli investimenti riguardanti i relativi *prodotti derivati*, eccetto i prodotti destinati ad usi non alimentari nuovi (tranne i prodotti di idrogenazione dell'amido);
- investimenti riguardanti gli *impianti di insilamento*, eccettuati i silii adibiti al deposito, all'essiccazione e al condizionamento della produzione locale nelle zone produttrici, nelle quali esista un'insufficienza comprovata di tali impianti, purché non venga aumentata la capacità di magazzino;

- investimenti riguardanti l'*alimentazione animale*, salvo per le unità che producono meno di 20.000 tonnellate all'anno nelle regioni dell'obiettivo 1, nelle quali sia comprovata un'insufficienza di impianti di trasformazione. In questo caso, il beneficiario deve impegnarsi a non realizzare investimenti dello stesso tipo di quelli per i quali è stato concesso l'aiuto, nei tre anni successivi alla sua erogazione; inoltre gli investimenti non devono provocare un aumento delle capacità di produzione salvo nel caso che:

- venga abbandonata una capacità equivalente nella stessa impresa o in altre imprese determinate, *oppure*
- si tratti di investimenti che prevedano una valorizzazione dei sottoprodotti della cerealicoltura, *oppure*
- la produzione sia destinata all'approvvigionamento locale nei dipartimenti francesi di oltremare o nelle isole.

2.2. Nel settore degli **ortofrutticoli** (ad eccezione delle piante medicinali e delle spezie) sono esclusi gli investimenti seguenti, salvo se i prodotti comportano una parte rilevante di innovazione tecnologica in rispondenza all'evoluzione della domanda:

- investimenti intesi a *potenziare la capacità di commercializzazione* per prodotti di cui siano constatati durante gli ultimi tre anni, nelle regioni interessate, ingenti ritiri dal mercato dovuti a una produzione eccedentaria;
- tutti gli investimenti comportanti un *incremento della capacità di trasformazione*, salvo nel caso che nella stessa impresa o in altre imprese determinate venga abbandonata una capacità equivalente oppure salvo per prodotti particolari per i quali è comprovato un significativo incremento degli sbocchi. Questo divieto non si applica nelle regioni dell'obiettivo 1 in cui sia comprovata un'insufficienza di impianti di trasformazione;

- investimenti riguardanti la *produzione di concentrati di pomodoro, di pomodori pelati, di succhi di agrumi, di pesche sciroppate e di pere sciroppate*, salvo nel caso che abbiano come obiettivo una nuova capacità di trasformazione, inferiore almeno del 20% alla preesistente capacità totale abbandonata nella regione in causa.

2.3. Nel settore del **latte di vacca e dei prodotti da esso derivati**

sono esclusi gli investimenti seguenti:

- investimenti riguardanti il *trattamento termico del latte liquido per la conservazione di lunga durata*, tranne in Grecia, in Spagna, nei dipartimenti francesi d'oltremare, in Corsica, nel Mezzogiorno, in Sardegna e in Portogallo qualora sia comprovata un'insufficienza di tali impianti;

- investimenti che comportino il *superamento dell'insieme dei quantitativi di riferimento individuali* di cui dispongono, nell'ambito del regime del prelievo supplementare, i produttori che consegnano il latte all'unità di trasformazione, o che determinino un *potenziamento della capacità delle imprese*, salvo nel caso che venga abbandonata una capacità equivalente nella stessa impresa o in altre imprese determinate;
- investimenti riguardanti i seguenti prodotti: *burro, siero in polvere, latte in polvere, butteroil, lattosio, caseina e caseinati*;

- investimenti riguardanti *l'elaborazione di prodotti freschi o di formaggi*, tranne se la produzione comporta una parte di innovazione tecnologica in rispondenza all'evoluzione della domanda, tranne per i prodotti per i quali è comprovata un'insufficienza di capacità così come di sbocchi reali effettivi, ed inoltre per gli investimenti riguardanti l'elaborazione di prodotti secondo i metodi tradizionali o biologici, quali sono definiti dalla normativa comunitaria.

I divieti precedenti *non si applicano* agli investimenti seguenti, purchè non comportino un incremento della capacità produttiva:

- investimenti intesi ad adeguare gli impianti alle norme sanitarie comunitarie;
- investimenti miranti alla tutela dell'ambiente.

2.4. Nel settore delle **piante foraggere** sono esclusi tutti gli investimenti, ivi compresi quelli riguardanti l'essiccazione delle *polpe di barbabietole*.

2.5. Nel settore delle **oleoproteaginose** (ad eccezione delle sementi) sono esclusi tutti gli investimenti, tranne i prodotti destinati ad usi non alimentari nuovi e quelli realizzati in unità che producano meno di 20.000 tonnellate all'anno, nelle regioni dell'obiettivo 1, sempreché non comportino un incremento delle capacità di produzione, salvo nel caso che venga abbandonata una capacità equivalente nella stessa impresa o in altre imprese determinate, indipendentemente dal fatto che detti investimenti prevedano nel campo dell'alimentazione animale:

- l'incorporazione diretta negli alimenti di semi oleosi di produzione comunitaria, *oppure*
- una riduzione del fabbisogno energetico delle industrie di essiccazione e di disidratazione, *oppure*

– l'impiego di piselli, fave, favette e lupini, ed a condizione che il beneficiario si impegni a non realizzare investimenti dello stesso tipo di quelli per i quali è stato concesso l'aiuto, nei tre anni successivi alla sua erogazione.

2.6. Nel settore dell'**olio d'oliva** sono esclusi gli investimenti seguenti:

- investimenti comportanti un *incremento della produzione totale dell'oleificio*, salvo nel caso che venga abbandonata una produzione equivalente nella stessa impresa o in altre imprese determinate;
- investimenti relativi all'*estrazione o alla raffinazione dell'olio di sanse*.

2.7. Nel settore delle **patate** sono esclusi:

- gli investimenti riguardanti *la fecola e i prodotti derivati dalla fecola*, eccetto i prodotti destinati ad usi non alimentari nuovi (tranne i prodotti di idrogenazione della fecola).

2.8. Nel settore dello **zucchero**, dell'**isoglucosio** e di tutti gli altri **edulcoloranti naturali** ottenuti da prodotti agricoli e idonei a sostituire detti prodotti, sono esclusi *tutti gli investimenti*, tranne quelli concernenti:

- la razionalizzazione, senza aumento delle capacità, nei dipartimenti francesi di oltremare per quanto riguarda lo zucchero greggio;
- l'utilizzazione della quota prevista dall'atto di adesione del Portogallo (per il continente 60.000 tonnellate di zucchero).

2.9. Nel settore del **tabacco** sono esclusi *tutti gli investimenti*.

2.10. Nel settore delle **carni** e delle **uova** sono esclusi gli investimenti seguenti:

- investimenti miranti a *potenziare la capacità di calibrazione e di condizionamento delle uova di gallina*;
- investimenti riguardanti i *mercati specializzati nelle vendite dei suini*;

- investimenti riguardanti la *macellazione di suini, ovini, bovini e pollame*, salvo che prevedano un nuovo impianto di macellazione inferiore almeno del 20% alla preesistente capacità totale abbandonata nella regione in causa, o salvo che, per i suini, gli ovini e i bovini nonché per i prodotti avicoli diversi dai polli, nelle regioni dell'obiettivo 1 la capacità regionale si dimostri insufficiente.

I divieti di cui ai punti precedenti *non si applicano* agli investimenti seguenti, purché non comportino un incremento della capacità:

- investimenti intesi ad adeguare gli impianti alle norme sanitarie comunitarie;
- investimenti miranti al benessere degli animali;
- investimenti miranti alla tutela dell'ambiente.

2.11. Nel settore dei **vini** e degli **alcoli** sono esclusi *tutti gli investimenti*, tranne i seguenti:

- investimenti necessari per il raggruppamento di imprese o di associazioni di produttori, in caso di ristrutturazione degli impianti di trasformazione, sempreché la nuova capacità di trasformazione sia inferiore almeno del 20% alla preesistente capacità totale abbandonata nella regione in causa;
- investimenti aventi come obiettivi la tutela dell'ambiente, la prevenzione degli inquinamenti, l'eliminazione dei rifiuti e il recupero di imballaggi o di recipienti;

- investimenti relativi ai prodotti ottenuti con la viticoltura biologica, conformemente al regolamento Cee n. 2092/91 del Consiglio 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;
- investimenti promossi da organismi che raggruppano, in primo luogo, i produttori e gli altri operatori economici, intesi a migliorare il controllo della qualità o a ridurre le rese vitivinicole, con l'effetto di favorire la ristrutturazione del settore.

2.12. Nel settore del **lino** e della **canapa** sono esclusi *tutti gli investimenti*, salvo nel caso che riguardino prodotti destinati ad usi non alimentari nuovi o l'ammodernamento di impianti senza aumento della capacità totale nella regione in causa.

2.13. Nel settore dei prodotti della **silvicoltura** sono esclusi gli investimenti seguenti:

- investimenti che, in seguito all'impiego di materiale inadatto, *rechino gravi danni all'ambiente* (ad es. deterioramento delle strade forestali, cedimenti del suolo, degrado della vegetazione);
- investimenti riguardanti la produzione, la raccolta e la commercializzazione degli *alberi di Natale*;
- investimenti riguardanti gli *alberi per usi ornamentali*, nonché gli investimenti connessi alle *segherie*, tranne quelli realizzati in piccole e medie imprese che rispondono alla definizione adottata nello schema comunitario degli aiuti alle Pmi, fatte salve le condizioni fissate all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento Cee n. 867/90.